



EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MASSA CARRARA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) E ALTRI RISCHI DIVERSI (ARD)

LOTTO 9 - CIG

| | |
|--------------|--|
| LA COMPAGNIA | |
| | |
| | |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| DURATA DEL CONTRATTO | |
| Dalle ore 24 del 30 giugno 2024 | Alle ore 24 del 30 giugno 2026 |

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue si intendono per:

| | |
|----------------------------|---|
| ASSICURAZIONE: | il contratto di assicurazione |
| POLIZZA: | i documenti che provano l'assicurazione |
| ASSICURATO: | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione. |
| CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula l'assicurazione. |
| COMPAGNIA/SOCIETÀ: | l'Impresa di Assicurazione aggiudicataria |
| PER LEGGE: | il D. Lgs. 209 del 07/09/2005 e la successiva normativa di attuazione |
| PER REGOLAMENTO: | Il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni |
| PER TARIFFA: | La tariffa dell'Impresa, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto |
| VEICOLO/MEZZO: | uno qualunque dei mezzi assicurati riportati nell'allegato elenco |
| PREMIO: | la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia |
| RISCHIO: | la probabilità che si verifichi il sinistro |
| SINISTRO: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
| INDENNIZZO: | la somma dovuta dalla Compagnia al Contraente o ai Beneficiari in caso di sinistro |
| RISARCIMENTO: | la somma dovuta a Terzi in caso di sinistro |
| INCENDIO: | la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi ed autopropagarsi. |
| ESPLOSIONE: | lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
| SCOPPIO: | il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuti ad esplosione |
| FURTO: | l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi la detiene |
| RAPINA: | la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene |
| VALORE COMMERCIALE: | il valore del mezzo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca |
| DANNO TOTALE: | la perdita totale del mezzo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro |

| | |
|------------------------|--|
| DANNO PARZIALE: | il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro |
| SCOPERTO: | l'importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, senza che egli possa assicurarlo presso altri a pena di decadenza di ogni diritto all'indennizzo |
| COMUNICAZIONI: | per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, facsimile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione |

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

PREMESSA

Premesso che:

| | |
|----|--|
| 1 | Nell'allegato elenco sono riportati i veicoli del Contraente |
| 2 | che lo stesso configura la situazione attuale, la quale potrà subire delle variazioni in corso d'anno, a seconda della movimentazione del parco automezzi del Contraente |
| 3 | i mezzi sono individuati, a seconda dei casi, per: |
| | <input type="checkbox"/> marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio |
| | <input type="checkbox"/> potenza fiscale e kw |
| | <input type="checkbox"/> peso complessivo a pieno carico |
| | <input type="checkbox"/> cilindrata |
| | <input type="checkbox"/> classe di bonus/malus per le Autovetture |
| 4. | le garanzie Incendio e Furto si intendono operative solo quando è espressamente indicato, nell'apposita colonna, il valore commerciale di ciascun veicolo. |

MASSIMALI ASSICURATI

| | |
|----------------------|--|
| MASSIMALE RCA | EURO 15.000.000,00 PER SINISTRO CON IL LIMITE DI: EURO 15.000.000,00 PER DANNI ALLA PERSONA EURO 15.000.000,00 PER DANNI A COSE |
|----------------------|--|

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso. In caso di dolo, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto.

ART.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente deve dare comunicazione con lettera raccomandata alla Compagnia della stipulazione delle altre assicurazioni per i medesimi rischi garantiti con la presente polizza.

ART. 3 – EFFETTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del 30/06/2024 e scade alle ore 24:00 del 30/06/2026 con esclusione del tacito rinnovo. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal 30/06/2024 al 30/06/2025 e successivamente, sarà da corrispondere al 30 giugno di ogni anno.

All'infuori del caso in cui sia stato il Contraente ad avvalersi della facoltà di recesso, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, da inoltrarsi alla Società entro 30 gg. dalla scadenza, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale stessa, al fine di procedere all'espletamento di nuova gara.

Nel caso in cui il Contraente voglia esercitare la facoltà di rinnovo dovrà farne richiesta alla Società mediante PEC, entro 30 giorni dalla scadenza annuale; la Società ha obbligo di riscontrare la richiesta nei 15 giorni successivi, sia in caso di accettazione che di rifiuto a prestare il rinnovo.

Le Parti inoltre hanno la facoltà di recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annua intermedia, mediante PEC, inviata almeno 120 giorni prima della data di scadenza.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO - TERMINI DI RISPETTO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del CODICE CIVILE, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90^{mo} giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento

a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

ART. 5 - POLIZZA LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente. I nuovi mezzi acquistati dal Contraente nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi e alle medesime condizioni della presente polizza. Per i mezzi soggetti alla forma "Bonus – Malus" le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto dalle ore 24 del giorno risultante dalla mail /pec con cui sono state notificate. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio, attiva o passiva, relativa alle inclusioni, esclusioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere versata per ogni annualità assicurativa entro 90 gg. dalla data di emissione dell'appendice di regolazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 gg., trascorso il quale la Compagnia eserciterà nei confronti del Contraente diritto di rivalsa totale o parziale per i sinistri pagati causati dai veicoli ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli di premio.

ART. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca e dell'Ungheria. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. La Compagnia è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La Garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la Compagnia risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto agli artt. 1 delle CONDIZIONI NORMATIVE e ART. 2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione

ART. 7 - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di quello del luogo di residenza del Contraente. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Sono escluse forme di arbitrato delle controversie, anche nella modalità della mediazione, salvo solo casi di obbligo inderogabile di legge.

ART. 8 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 10 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- ☒ Data di accadimento;
- ☒ Numerazione attribuita alla pratica;
- ☒ sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- ☒ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ☒ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ☒ sinistri senza seguito;
- ☒ sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

ART. 11 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

ART. 12 – TARIFFE

L'Impresa, per tutta la durata del presente contratto, si impegna ad applicare le tariffe offerte in sede di gara, limitandosi pertanto a modificare il premio a ciascuna scadenza annuale di polizza in funzione del miglioramento/peggioramento delle classi di merito.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità

finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **European Brokers Assicurazioni Srl** con sede a Roma in Via Ludovisi, 16 - C.F. e P.I. 01805380563.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;

- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite mail, PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto,
- il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - del 4% calcolate sui premi imponibili.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

SEZIONE N. 1 – NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. La Compagnia inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati nelle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni AGGIUNTIVE della presente sezione. Si intende compreso in garanzia, relativamente ai rimorchi e carrelli, il rischio della sosta.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- ⊖ se il conducente non è abilitato alla guida, a norma delle disposizioni in vigore;
- ⊖ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se a fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ⊖ nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285;
- ⊖ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ⊖ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ⊖ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli Art.186, 187 del D.LGS.30/4/92 n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

ART. 1.3 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione non si applica ai contratti amministrati a libro matricola.

ART. 1.4 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO

Ai sensi dell'articolo 122 comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente / Assicurato ha diritto di essere rimborsato della

relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 1.5 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. L'Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno. Per i contratti di durata inferiore all'anno, l'Impresa non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso di demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo successive alla sospensione del contratto il premio corrisposto e non usufruito viene restituito in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dalla data di richiesta all'Impresa della cessazione di rischio.

ART. 1.6 – SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia RCA, qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento di esecuzione della Legge.

ART.1.7 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia deve rilasciare al Contraente una attestazione per ciascun veicolo assicurato che contenga:

- ☐ la denominazione della Compagnia;
- ☐ il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- ☐ il numero del contratto di assicurazione;
- ☐ i dati della targa del veicolo assicurato o quando questa sia prescritta;
- ☐ la forma di tariffa utilizzata per ciascun veicolo;
- ☐ la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- ☐ nel caso dei veicoli per i quali sia prevista ad ogni scadenza annuale variazione di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- ☐ i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- ☐ gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'Assicurato;
- ☐ la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione del caso di:

- ☐ sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- ☐ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- ☐ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- ☐ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;

- ☒ cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- ☒ furto del veicolo senza ritrovamento.

ART. 1.8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS, deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso e deve essere presentata alla Compagnia ai sensi dell'art. 143 del D.L. n.209 del 07/09/2005.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio della documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

ART. 1.9 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 1.10 – TARIFFE APPLICATE

BONUS / MALUS – La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus / Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1^a alla 18^a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dello 08/05/1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura: il periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; periodi successivi, hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ – Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose – esclusi i carrelli ed i ciclomotori – per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.

Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%. Si intendono applicate le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.1993 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 08.05.1993 e in base alla circolare ISVAP n. 555/D del 17/05/2005.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART. 1.11 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia, in deroga a quanto previsto dall'art. 1.2 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, RINUNCIA AD AVVALERSI DELL'AZIONE DI RIVALSA in tutti i casi in cui le compete AD ECCEZIONE DELLE SEGUENTI IPOTESI:

- 1) qualora il sinistro si verifichi durante l'operatività della sospensione o del ritiro della patente, fatta eccezione per i casi in cui:
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (quando previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di guida,
 - il mezzo assicurato sia condotto al momento del sinistro, da persona con patente scaduta salvo che non venga rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro 12 (dodici) mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo, fermo il diritto da parte dell'Impresa di esercitare comunque la rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo.
- 2) Nel caso in cui, la patente non abiliti alla guida del veicolo assicurato a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Qualora il sinistro si verifichi durante il periodo di scopertura della garanzia per mancato o ritardato pagamento del premio.

ART. 1.12 - CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul mezzo e viceversa, anche effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici purché stabilmente installati sul mezzo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul mezzo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 1.13 - TRASPORTATI NELLA CABINA A FIANCO DEL CONDUCENTE SU AUTOCARRI O MOTOCARRI OSU ALTRI VEICOLI NON DESTINATI COMUNQUE AL TRASPORTO DI PERSONE

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veicolo stesso.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

ART. 1.14 - RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del veicolo assicurato.

La Compagnia risponde fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 (un milione) dei danni materiali e diretti cagionati dal sinistro a persone, animali e cose di terzi.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Sono comunque esclusi:

1. i danni da inquinamento e contaminazione;
2. i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria.

ART. 1.15 RISCHIO STATICO LIMITATAMENTE AI MEZZI PER TRASPORTO COSE

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

ART. 1.16 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in polizza.

ART. 1.17 – VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO

Per i veicoli adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano occasionali trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.

ART. 1.18 – DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

La Società assicura la responsabilità dell'Assicurato per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del mezzo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

ART. 1.19 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE RCA – TASSA DI PROPRIETÀ

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- ⊖ l'importo massimo di € 1.000,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo;
- ⊖ l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile auto, purché prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre,

comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia RCA;

☐ l'importo pari a 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

La garanzia non opera qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

ART. 1.20 – TRAINO – RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- ✓ dover essere sollevato e trasportato
- ✓ dover essere sollevato e poi trainato
- ✓ dover essere rimesso sulla sede stradale

la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato o sua autocarrozzeria di fiducia e/o le spese di recupero del veicolo, nel limite dell'importo di **€ 1.000,00** per singolo evento.

Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

ART. 1.21 – SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, nel limite dell'importo di **€ 2.000,00** per singolo evento. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità e/o dall'Amministrazione nel caso di trasporto della vittima presso la predetta struttura.

ART. 1.22 – DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza; la Compagnia risponde fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno di € 500.000,00 (cinquecentomila).

ART. 1.23 – RIPRISTINO AIRBAG

L'Impresa rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione, nel limite dell'importo di **€ 1.000,00** per singolo evento.

ART. 1.24 – DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si impegna ad assistere a proprie spese l'Ente anche per tutte le pratiche necessarie al dissequestro del veicolo designato in polizza, nel caso di sequestro per fatto inerente alla circolazione, ivi comprese le spese di custodia.

ART. 1.25 – VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

La garanzia copre la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle / carrozzine elettriche in genere durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, anche effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

**SEZIONE N.2 - CONDIZIONI AUTO RISCHI DIVERSI - INCENDIO - FURTO - RAPINA
(LIMITATAMENTE AI VEICOLI INDICATI NELL'ALLEGATO ELENCO PER I QUALI È PREVISTA UNA
SOMMA ASSICURATA E PER I MEZZI INSERITI SUCCESSIVAMENTE PER I QUALI NE SIA RICHIESTA LA
GARANZIA)**

ART 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni che seguono, dei danni materiali e diretti subiti dai mezzi (completi di eventuali accessori ed apparecchiature stabilmente fissati sui mezzi stessi) iscritti nel libro matricola, a seguito di:

- ⊖ incendio con sviluppo di fiamma;
- ⊖ esplosione del carburante contenuto nel serbatoio;
- ⊖ scoppio del serbatoio;
- ⊖ azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- ⊖ furto totale o parziale, consumato o tentato e rapina, compresi i danni prodotti al mezzo, nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina del mezzo stesso;

Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dello stesso successiva al furto o alla rapina, con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione urto o ribaltamento.

ART 2.2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, sempreché il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

ART 2.3 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) causati da eruzioni vulcaniche terremoti trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine,
- c) frane e smottamenti.
- d) verificatisi in occasione di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;
- e) verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, della riparazione e della custodia dei mezzi assicurati.

ART 2.4 - MODALITÀ DI DENUNCIA DEL SINISTRO

I sinistri devono essere denunciati alla Compagnia entro **30** giorni da quando l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

ART 2.5 - RIPARAZIONI

Fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, il Contraente non deve provvedere a riparazione nei **3** (tre) giorni

lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso della Compagnia. Trascorso il termine di 3 (tre) giorni, il contraente ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del sinistro.

ART 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI AL MEZZO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il mezzo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

L'imposta sul Valore Aggiunto (IVA) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione delle riparazioni.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del mezzo al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno in proporzione della parte suddetta.

ART 2.7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO

La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di questelo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente.

I periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il Broker cui è assegnata la polizza.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

ART 2.8 - ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE

In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l'Impresa adeguerà le somme assicurate:

- ✓ per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- ✓ per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO

(SEMPRE OPERANTI, AD ESTENSIONE, DEROGA O PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI DI GARANZIA DELLA PRESENTE SEZIONE)

ART 2.9 – DANNI DA BRUCIATURE E DA FENOMENO ELETTRICO

La Compagnia indennizza i danni derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio ed i danni causati agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatisi, fino alla concorrenza di **€ 2.000,00** per evento.

ART 2.10 - DANNI DA EVENTI SOCIO POLITICI, VANDALISMO, ATMOSFERICI E NATURALI

A parziale deroga dell'art. 3 delle CONDIZIONI DI GARANZIA della presente sezione, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo assicurato, inclusi quelli da incendio, verificatesi in conseguenza di trombe, uragani, tempeste, alluvioni, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, terremoti, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo.

ART 2.11 – ROTTURA CRISTALLI

Sono comprese in garanzia, le spese per la sostituzione dei Cristalli a seguito di Rottura, da qualunque evento causata, con il massimo risarcimento per sinistro pari a **€ 2.000,00**.

ART 2.12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo edei trasportati, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

CONDIZIONI AGGIUNTIVE KASKO

(OPERATIVA SOLO SE INDICATO NELL'ELENCO DEI VEICOLI ALLEGATO AL PRESENTE CAPITOLATO)

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori di serie e - purché ad esso incorporate e validamente fissate - le attrezzature inerenti all'uso cui il veicolo è destinato, derivanti dagli eventi rientranti nella garanzia kasko come di seguito definita:

- **Kasko** - collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, per effetto della circolazione, sia su area pubblica sia su area privata, anche nel caso in cui i detti eventi e i danni conseguenti siano derivati da colpa grave del Contraente/Assicurato o del conducente. Gli accessori non di serie sono compresi in garanzia unicamente se ne sia stato computato il valore nell'ambito del valore assicurato del veicolo e i relativi danni si verifichino congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

Art. 3.2 Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni nonché di sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- b) a ruote, cerchioni, pneumatici e camere d'aria, salvo se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- c) conseguente a traino attivo o passivo, manovre a spinta o a mano;
- d) provocati dolosamente dal Contraente e/o dall'Assicurato o dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge;
- e) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive e relative prove.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- ☒ se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare abilitazione alla guida;
- ☒ se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti.

Art. 3.3 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, in caso di sinistro e ferma l'esclusione dei danni causati con dolo, rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante - ai sensi dell'art. 1916 c.c. - nei confronti del conducente per le somme pagate, salvo il caso in cui la circolazione sia avvenuta senza il consenso del Contraente.

Art. 3.4 Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo.

Art. 3.5 Scoperto e franchigia

In caso di sinistro, per ciascun veicolo assicurato che risulti danneggiato, verrà applicato uno scoperto pari al **10%** del danno indennizzabile, con il minimo di Euro **250,00**.

Art. 3.6 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società, entro 15 giorni da quando l'ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza, con indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno.

Art. 3.7 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Qualora venga indennizzata la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

Il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

1. non verrà applicato nessun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%;
2. relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad un anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato per ogni anno un deprezzamento del 5% fino ad un massimo del 50%;
3. non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'imposta sul valore aggiunto concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente in quanto l'Assicurato non abbia diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione, secondo quanto disposto dall'art. 1907 del Codice Civile, salvo il caso in cui l'anzidetto valore commerciale risultasse superiore al valore assicurato di non oltre il 20%.

Art. 3.8 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale del foro competente.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

Art. 3.9 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la

Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti comprovanti che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla norma "esclusioni".

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

ALLEGATO 1

ELENCO MEZZI

| VEICOLI ASSICURATI DI PROPRIETA' DELLA E.R.P. MASSA CARRARA SpA ALLEGATO 1 | | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|--|
| TIPO VEICOLO | TARGA | MARCA E MODELL O | CV/CC/Q.L I | TIPO TARIFF A | ALIMENTAZIONE | ANNO IMMATRICOLAZION E | VALORE ASSICURATO | GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO/ FURTO/KASK O |
| AUTOVETTURA | FJ951JJ | FIAT TIPO | 15CV | B/M | DIESEL | 28/04/2017 | 11.000,00 € | I/F/K |
| AUTOVETTURA | EF438RH | FIAT PUNTO | 15CV | B/M | DIESEL | 28/02/2011 | 3.500,00 € | I/F |
| AUTOVETTURA | EV337XT | FIAT PUNTO | 15CV | B/M | BENZ/MET | 29/08/2014 | 6.000,00 € | I/F |
| AUTOVETTURA | GD197CG | FIAT PANDA | 11CV | B/M | BENZINA | 05/02/2021 | 15.840,00 € | I/F/K |
| AUTOVETTURA | GF331DC | FIAT PANDA | 12CV | B/M | IBRIDA | 10/05/2021 | 12.776,00 € | I/F/K |

| |
|------------|
| DICITURA: |
| I=INCENDIO |
| F=FURTO |
| K= KASKO |

DATA

__/__/__

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

SCHEDA DI COPERTURA

| | |
|--------------------|--|
| CONTRAENTE: | E.R.P. - Edilizia Residenziale Pubblica di Massa Carrara Via Roma, 30 – Carrara P.IVA 01095200455 |
|--------------------|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| DURATA CONTRATTUALE: | ANNI: 2 Dalle ore 24 del 30/06/2024 alle ore 24 del 30/06/2026 |
|-----------------------------|---|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| PREMIO ANNUO LORDO alla firma: | Premio Imponibile: | € _____,00 |
| | Tasse | € _____,00 |
| | Premio annuo lordo | € _____,00 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|
| PREMIO RATE SUCCESSIVE: | Premio Imponibile: | € _____,00 |
| | Tasse | € _____,00 |
| | Premio annuo lordo | € _____,00 |

DATA

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ